

Scattano dal 1° gennaio 2010 le nuove regole per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva

La compensazione dei crediti IVA passa per il visto di conformità

Come noto, l'articolo 10 del DL 78/2009 (c.d. "Manovra d'Estate") ha introdotto importanti modifiche alle consuete modalità di utilizzo in compensazione dei crediti tributari. In particolare, la Manovra ha "sottratto", con decorrenza 1° gennaio 2010, i crediti Iva di importo apprezzabile alle regole ordinarie di compensazione con il modello F24, prevedendo per essi modalità e tempi specifici di utilizzo.

Tale provvedimento costituisce la diretta prosecuzione del filone legislativo finalizzato a contrastare gli abusi nell'ambito dell'utilizzo di crediti fiscali inesistenti. Si ricorda, a titolo meramente esemplificativo, l'inasprimento delle sanzioni applicate in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, introdotto con il "Decreto anti-crisi" varato a fine 2008.

Ambito di applicazione

Le novità coinvolgono l'utilizzo dei crediti scaturenti dalla dichiarazione annuale IVA o dall'istanza di utilizzo in compensazione dei crediti Iva infrannuali (modello IVA TR).

E' bene precisare che le novità coinvolgono esclusivamente le compensazioni tramite modello F24 dei crediti Iva, restando invariate rispetto al passato le modalità di compensazione dei crediti relativi ad altri tributi. Peraltro le nuove norme "scattano" soltanto al superamento della soglia di compensazione di crediti Iva per un importo annuo complessivo di 10.000 euro.

di Lorenzo Bariselli



Lorenzo Bariselli

Restano pertanto invariate le modalità di compensazione di crediti Iva per un importo annuo complessivo inferiore o uguale a detta soglia.

Inoltre, l'intervento normativo relativo alle regole sulla compensazione "orizzontale" delle eccedenze Iva lascia immutata anche la modalità di compensazione c.d. "verticale" (o "Iva da Iva"). In tal senso, eventuali eccedenze Iva, annuali o di periodo - indipendentemente dal loro ammontare - potranno continuare ad essere regolarmente riportate in diminuzione degli eventuali debiti scaturenti dalle liquidazioni della medesima imposta nei periodi successivi.

Rimane dubbio il caso in cui il credito Iva venga utilizzato per compensare in F24 versamenti della medesima imposta. Lo spirito della norma

non sembrerebbe interessato a colpire questa fattispecie ma il tenore letterale non lo esclude. Nell'attesa di un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, si ritiene prudente optare per la compensazione interna del tributo senza presentare il modello F24 in caso di capienza integrale, ovvero di presentarlo indicando il solo tributo a debito già diminuito del credito disponibile in caso di capienza parziale.


Che cosa cambia

A partire dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Contestualmente è offerta la possibilità di presentare in forma autonoma (e quindi in via anticipata) la dichiarazione IVA rispetto al Modello Unico, onde poter accelerare i tempi per l'utilizzo del credito.

Essendo il Modello IVA per l'anno 2009 disponibile a partire dal 1° febbraio 2010, la prima scadenza da ricordare sarà il 28 febbraio 2010, data entro cui presentare la dichiarazione annuale IVA per chi intende utilizzare, già a partire dal 16 marzo successivo, il credito per importi superiori al limite di 10.000 euro.

Tra l'altro è stato introdotto l'esone dalla presentazione della "Comunicazione dei dati annuali IVA" per



chi presenta la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.

E' altresì previsto che la compensazione di crediti Iva per un importo complessivo superiore a 15.000 euro annui sia ammessa, sempre a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con la ulteriore condizione che venga rilasciato, relativamente a quest'ultima, il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Per le sole società soggette al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile è ammessa, in alternativa al visto, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto incaricato del controllo contabile attestante l'avvenuta esecuzione dei medesimi controlli previsti per il rilascio del visto.

Nel provvedimento in esame, nessuna novità è prevista anche nel caso in cui il contribuente opti per la richiesta di rimborso delle eccedenze Iva annuali o trimestrali.

Non da ultimo, chi effettuerà compensazioni di crediti Iva mediante Modello F24 per importi superiori a 10.000 euro annui, non potrà più servirsi dei servizi offerti dal sistema bancario (*home banking*) e dovrà utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità

Il visto di conformità richiesto per consentire l'utilizzo dei crediti Iva è quello previsto dall'art. 35 d.Lgs. 241/97 (c.d. visto "leggero").

Attraverso questo strumento il professionista abilitato "certifica" sotto la propria responsabilità di aver effettuato sulla dichiarazione del contribuente i seguenti controlli:

- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione;
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti

in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla documentazione.

Nel caso in esame tali verifiche non sono da operarsi su tutte le scritture contabili e su tutta la documentazione del contribuente, quanto piuttosto *su quelle necessarie alla compilazione della sola dichiarazione IVA*. Va pertanto verificata la corrispondenza tra le fatture, i registri Iva e quanto indicato nella relativa dichiarazione. Si sottolinea che il visto "leggero" è finalizzato ad evitare errori materiali e/o di calcolo nella determinazione degli imponibili e dell'imposta e che, quindi *non richiede alcuna valutazione nel merito della documentazione*.

I soggetti abilitati

L'abilitazione al rilascio del visto è riconosciuta esclusivamente a particolari tipologie di soggetti quali: gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro ed i periti ed esperti tribu-

tari iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli tenuti presso le Camere di Commercio, a condizione per questi ultimi del possesso di una laurea in giurisprudenza, economia o equipollente, ovvero del diploma di ragioneria.

La versione originaria del DL 78/2009 prevedeva che il visto sulla dichiarazione IVA potesse essere rilasciato soltanto dai dottori commercialisti, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro; in sede di conversione è stato eliminato il riferimento esclusivo a tali soggetti, allargando di fatto la platea a tutte le categorie ammesse al rilascio del visto "leggero" (ivi compresi i Caf e gli esperti tributaristi iscritti nei ruoli tenuti dalle Camere di Commercio).

Le condizioni per il rilascio del visto sono:

- che le scritture contabili siano tenute dal soggetto certificatore il quale deve altresì predisporre la dichiarazione (il requisito è comunque rispettato nei casi in cui le scritture siano tenute direttamente dal contribuente ovvero da una società di servizi la cui maggioranza assoluta del capitale sociale sia detenuta da uno o più professionisti abilitati);
- che il certificatore sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile con un massimale pari almeno ad euro 1.032.913,80 (equivalente ai vecchi 2 miliardi di lire), che non preveda franchigie o scoperti e che, infine, preveda il risarcimento entro i 5 anni successivi alla scadenza.

Infine, per il riconoscimento dell'abilitazione è altresì previsto che i soggetti che intendono rilasciare il visto debbano comunicare preventivamente in carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate un'attestazione con la quale dichiarino l'assenza di provvedimenti di sospensione da parte dell'Ordine di appartenenza e l'assenza di condanne, anche non definitive o sentenze per reati fi-

nanziari, oltre alla dichiarazione di non aver commesso gravi e ripetute violazioni in materia di imposte sui redditi ed Iva. Alla comunicazione in parola dovrà altresì essere allegata copia della polizza assicurativa con le caratteristiche previste per l'abilitazione al rilascio del visto. Nel caso di uno studio associato, la comunicazione deve indicare i dati di tutti i professionisti associati.

La Direzione Regionale delle Entrate, una volta ricevuta la comunicazione ed esperite le verifiche del caso, iscriverà il professionista nell'apposito elenco dei soggetti abilitati con validità dalla data di presentazione della comunicazione.

Le sanzioni per le irregolarità del visto

Il visto di conformità comporta una responsabilità diretta in capo al certificatore. Tale circostanza è sottolineata, oltre che dalla responsabilità civile derivante dall'attestazione rilasciata, anche dalle sanzioni specifiche applicabili in caso di violazioni connesse all'irregolare apposizione del visto. Sono infatti previste:

- una sanzione da euro 258 ad euro 2.582 per il rilascio di un visto di conformità infedele;
- la sospensione dalla facoltà di apporre il visto per un periodo da uno a tre anni in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi;
- l'inibizione del rilascio di tale visto qualora le violazioni si ripetano dopo il periodo di sospensione.

I riflessi delle nuove regole sulle imprese...

È opportuno far luce sulle questioni aperte che le imprese con crediti Iva apprezzabili dovranno affrontare con l'arrivo delle nuove regole.

Innanzitutto si segnala che rispetto al passato la possibilità di utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori alla soglia dei 10.000 euro annui è ritardata:

- almeno di due mesi e mezzo per

l'utilizzo del credito annuale (dal 1° gennaio al 16 marzo in caso di presentazione della dichiarazione IVA entro la fine di febbraio);

- di un mese e mezzo per l'utilizzo del credito infrannuale (dal giorno immediatamente successivo al trimestre di riferimento si passa al giorno 16 del secondo mese successivo).

Questo ritardo nella possibilità di utilizzo si traduce in una vera e propria *dilazione* imposta per legge in ordine alla esigibilità del credito tributario che, ad evidenza, potrà comportare significative ripercussioni sulla situazione finanziaria a breve delle imprese interessate. È singolare poi il fatto che per i primi mesi del 2010, l'impatto sulla liquidità immediata sarà tanto più sentito quanto più elevata è la forza lavoro impiegata poiché - è bene ricordare - le principali scadenze che cadono nel "periodo di inutilizzabilità" del credito annuale 2009 sono relative ai versamenti di ritenute, contributi e premi sul lavoro dipendente, ivi compresi quelli sulla tredicesima mensilità. È quindi opportuno che in questi casi si proceda ad un esame preventivo dei flussi finanziari di questa finestra temporale onde gestire in anticipo i problemi legati alla contrazione delle disponibilità liquide (fenomeno peraltro di per sé già largamente diffuso in questi tempi).

Un altro aspetto significativo su cui le nuove regole impongono una riflessione interessa la pianificazione fiscale di medio-lungo termine ed è legato alla necessità a che le imprese, viste le nuove difficoltà di tempestivo recupero del credito Iva, analizzino con la maggior ocularità possibile il "processo" attraverso il quale il credito medesimo si è formato, e che, una volta individuati i fattori che lo hanno generato, adottino - ove possibile - contromisure che ne consentano un contenimento *ab*

origine. Per esempio, è consigliabile che i soggetti in possesso dei requisiti per essere considerati esportatori abituali prendano in considerazione per il futuro un più incisivo ricorso alle dichiarazioni d'intento per poter acquistare dai propri fornitori nazionali senza addebito dell'Iva, pur nei limiti del *plafond* disponibile.

... e sui professionisti

Si accorcia drasticamente l'agenda delle scadenze degli studi professionali che, oltre a rivestire un ruolo fondamentale nella consulenza alle operazioni di monitoraggio sopra descritte, dovranno predisporre in tempi estremamente ridotti le dichiarazioni IVA a credito, incalzati dalle improrogabili (oggi più che mai) esigenze di liquidità della clientela.

Il difficile ruolo del commercialista-controllore

E' ormai indiscutibile come la lotta all'evasione, oltre che ad essere spesso foriera di risultati poco confortanti, rappresenti un costo elevato per lo Stato; tuttavia, negli ultimi anni il Legislatore si è accorto che parte delle operazioni proprie dell'attività di accertamento possono essere effi-

cacemente attribuite ai professionisti che assistono i contribuenti, mediante la progressiva introduzione di nuovi adempimenti e l'attribuzione di nuove responsabilità.

In questo senso, l'imposizione del visto di conformità per l'utilizzo dei crediti Iva rappresenta l'ultimo caso in ordine cronologico in cui il professionista è chiamato a sopperire alle oggettive difficoltà riscontrate dall'Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle attività di controllo. Resta da rimarcare che il trasferimento di queste attività comporta anche il trasferimento dei relativi costi dallo Stato ai professionisti e da questi, ovviamente, ai contribuenti. Non da ultimo, questa "traslazione" di costi, talvolta, comporta problemi di non immediata soluzione. Basti pensare, nel caso dell'apposizione del visto, alle questioni legate al compenso aggiuntivo richiesto dal professionista al proprio cliente per remunerare rispettivamente il tempo impiegato per effettuare i controlli imposti dalla norma, la responsabilità che ne deriva ed il costo della polizza assicurativa obbligatoria. Quest'ultima, peraltro, nella maggior parte

dei casi, è rilasciata in base ad un premio il cui costo è poco sensibile al numero dei visti che verranno poi rilasciati. Da cui deriva che, ad esempio, il professionista con un solo cliente che necessita del visto corre il rischio di dover applicare, suo malgrado, un compenso che non gli consente nemmeno di recuperare integralmente il premio assicurativo pagato. In caso contrario il cliente si vedrebbe costretto a pagare una parcella di gran lunga superiore rispetto a quella applicata da un professionista che vanta numerose richieste di certificazione. In ogni caso si crea un discrimine.

Alla luce di queste considerazioni, prendendo atto che l'ausilio del professionista nello svolgimento delle attività di lotta all'evasione rappresenta uno strumento efficace, ed il cui utilizzo con ogni probabilità verrà sempre più rafforzato, è altresì auspicabile che per il futuro il Legislatore ponga particolare attenzione anche in ordine alle modalità di assorbimento da parte degli operatori economici dei costi legati all'esecuzione dei provvedimenti di questa natura.

Lorenzo Bariselli
Dottore Commercialista

